



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6986

Seduta del 19/09/2022

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI  
STEFANO BRUNO GALLI  
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA  
ALESSANDRA LOCATELLI  
LARA MAGONI  
ALAN CHRISTIAN RIZZI  
FABIO ROLFI  
FABRIZIO SALA  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

ACCORDO TRANSATTIVO PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO RELATIVO AL SIN PIOLTELLO  
RODANO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CATTANEO)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014

Il Direttore Centrale

Fabrizio De Vecchi

Il Direttore Generale

Dario Fossati

Il Dirigente

Giovanni Leo

L'atto si compone di 18 pagine  
di cui 10 pagine di allegati  
parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

#### PREMESSO CHE:

- nel territorio sito tra i Comuni di Pioltello e Rodano, in provincia di Milano, si colloca un'area industriale dismessa di circa 305.000 mq ove in passato si trovava uno stabilimento chimico della società SISAS S.p.A., dichiarata fallita con pronuncia del Tribunale di Milano del 18.04.2001;
- tale area, sulla quale si trovavano tre discariche, identificate con le lettere "A", "B" e "C", veniva qualificata dallo Stato come sito da bonificare di interesse nazionale (SIN), ai sensi dell'art. 114 comma 25 della legge n. 388/2000;
- successivamente alla definizione di un accordo di programma non compiutamente realizzato, con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3874 del 30.04.2010 veniva nominato un Commissario Delegato per la prosecuzione delle attività di bonifica;
- in data 23.07.2010 veniva pubblicato in G.U. un bando avente ad oggetto la realizzazione dello stralcio del progetto di bonifica dell'area ex SISAS di Pioltello e Rodano relativo alla " *Rimozione dei rifiuti delle discariche A e B*", con il quale il Commissario Delegato, quale Amministrazione aggiudicatrice, ricercava un nuovo operatore che subentrasse a T.R. Estate, stante il solo smaltimento dei rifiuti da essa operato in relazione alla discarica "C" e il mancato svolgimento dell'attività di bonifica;
- la ATI Daneco Impianti – Innovambiente Puglia S.r.l. si aggiudicava l'appalto di servizi, in data 13/9/2010;
- in data 15.09.2010 il Commissario stipulava con l'ATI il contratto di appalto per la rimozione e smaltimento di rifiuti dalle discariche A e B ed il Commissario Delegato affidava pertanto alla suddetta ATI aggiudicataria l'esecuzione di tutte le attività previste e necessarie per l'esecuzione del servizio di " *Rimozione dei rifiuti dalle discariche A e B dell'area ex SISAS nei Comuni di Pioltello e Rodano*";
- in data 28.06.2011 veniva emesso il certificato di ultimazione dei lavori, poi confermato in data 28.07.2011 mediante verbale di constatazione, redatto a seguito di contraddittorio tra Direzione Lavori e ATI esecutrice;
- il Commissario Delegato riteneva pertanto concluso l'operato dell'esecutore;
- lo stato finale dei lavori veniva redatto in data 03.11.2011 per un importo complessivo, al netto delle detrazioni, di € 41.461.923,39, a fronte di un importo complessivo autorizzato pari a € 38.898.409,46. Nel registro di contabilità l'operatore privato inseriva inoltre diverse riserve, per un ammontare di € 32.902.697 oltre IVA;
- il 18.05.2012 con nota prot. 14536 il Ministero dell'Ambiente dava atto della



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

chiusura delle attività commissariali, prevedendo che il Commissario trasferisse a Regione Lombardia le risorse residue affinché fossero *“gestite dalla Regione per le medesime finalità originariamente previste”* e *“da destinare alla prosecuzione degli interventi ancora necessari sul Sito in questione”*;

- in data 20.03.2013 veniva presentato dalla Commissione preposta il Verbale di Visita, Relazione e Certificato di Collaudo, attestante la completa e regolare esecuzione degli interventi di rimozione dei rifiuti delle discariche A e B. A Daneco venivano pertanto liquidati gli importi dei lavori indicati nel certificato di collaudo, esclusi gli importi richiesti a titolo di riserve e di opere realizzate extra contratto;
- in applicazione alle disposizioni dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, nel 2013 veniva nominata una Commissione di Bonario Componimento, con il compito di delineare una proposta di accordo bonario non vincolante, in relazione alle riserve iscritte da Daneco;
- la Commissione terminava i lavori in data 9/12/2016 e trasmetteva alle parti la proposta. Tale proposta, che si limitava ad esprimersi sulle Riserve 2B e 2C e sulla cd. Quota extracontrattuale, determinava il possibile riconoscimento di una somma pari a euro 7.257.237,94 oltre interessi moratori secondo capitolato e maggiorazione di IVA;
- la proposta non veniva considerata dal Ministero né, pertanto, accolta da Regione Lombardia;
- di seguito Daneco Impianti srl in liquidazione in concordato preventivo conveniva in giudizio Regione Lombardia, avanti al Tribunale di Milano, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma proposta dalla Commissione di Accordo bonario, comprensiva di due delle riserve nonché di una ulteriore somma a titolo di quota extracontrattuale per complessivi euro 7.257.237,94 oltre IVA ed interessi ex Dlgs 231/2002 dal 20.3.2013 al soddisfo (Trib. Milano, Sez. A, RG. 43626/2017);
- Daneco srl proponeva inoltre, in proprio e quale mandataria dell'ATI formata con la Innovambiente Puglia s.r.l., davanti al Tribunale di Roma atto di citazione al fine di chiedere il corrispettivo delle riserve che la Commissione di bonario componimento aveva considerato infondate, tardive e/o indeterminate, per un importo complessivo pari a euro 23.883.303,26 (Trib. Roma, Sez. IX imprese, RG n. 25947/2020);
- in entrambe le cause la Regione Lombardia si è costituita in giudizio, contrastando le pretese avversarie. Nel giudizio instaurato a Milano il Giudice autorizzava la chiamata del Ministero dell'Ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, formalmente indicati come parti nel



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- 
- giudizio incardinato a Roma;
  - nel frattempo, la società Daneco è stata dichiarata fallita e il Fallimento Daneco ha riassunto entrambe le cause, sia dinanzi al Tribunale di Milano che dinanzi al Tribunale di Roma;
  - la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) nominata nella causa dinanzi al Tribunale di Milano ha ritenuto dovuta, per la realizzata quota extracontrattuale, la somma di Euro 3.062.701,00 più IVA;

#### **RILEVATO CHE:**

- Regione Lombardia, pur non riconoscendo la fondatezza delle pretese avversarie, ritiene corretta e percorribile una soluzione bonaria della controversia, in ragione della sussistenza di una seria alea di possibile soccombenza dell'amministrazione nel contenzioso pendente;

#### **DATO ATTO CHE:**

- sono intercorse fra le parti trattative per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia con specifici approfondimenti sia in ordine agli elementi di fatto che di diritto della vicenda;
- all'esito di tali trattative si è giunti alla conclusione di proporre a Fallimento Daneco il pagamento di una somma onnicomprensiva lorda pari a euro 5.062.000,00 (cinquemilionesessantaduemila), comprensiva di IVA e spese, anche di giudizio, da cui devono detrarsi 25.000 euro di spesa per la CTU svolta dinanzi al Tribunale di Milano, il cui totale viene suddiviso fra le parti (euro 25.000 ciascuna), avendo l'amministrazione regionale già provveduto alla liquidazione dell'importo. Le spese del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma devono intendersi integralmente compensate, salve le spese di CTU, integralmente a carico di Fallimento Daneco. Il pagamento deve intendersi a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa dedotta o deducibile rispetto al contratto, alle relative riserve e in qualsiasi modo connessa ai fatti e atti di cui sopra. A tal fine, Fall. Daneco si impegna a depositare rinuncia all'azione instaurata nei giudizi pendenti nello stesso giorno del ricevimento del pagamento;
- le parti si impegnano a rispettare i patti intercorsi anche in caso di eventuale diversa statuizione del Tribunale; a tal fine, rinunciano sin d'ora ad avvalersi della sentenza che dovesse venire pronunciata nei giudizi;

#### **RILEVATO INOLTRE CHE:**

- la proposta si presenta congrua considerati i due contenziosi pendenti. La causa dinanzi al Tribunale di Milano ha già visto il deposito della CTU, ove si indica la fondatezza della domanda con riferimento alle opere



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- 
- extracontrattuali per una somma pari ad Euro 3.062.701,00;
- a tale somma andrebbero aggiunti IVA e interessi. Il rischio di causa, considerata la sola controversia pendente dinanzi al Tribunale di Milano, ove venissero applicati interessi moratori richiesti (e riconosciuti in sede di accordo bonario) risulta superiore alla somma riconosciuta in via bonaria. A ciò va aggiunta la rinuncia al giudizio dinanzi al Tribunale di Roma. Quest'ultimo risulta ad oggi in istruttoria: la CTU, pur rilevando carenze probatorie nella posizione di Fallimento Daneco, è in corso;
  - in definitiva, le considerazioni che precedono portano a ritenere in ogni caso congrua la transazione, considerato:
    - i) che il riconoscimento economico pari ad Euro 3.062.701,00 concerne lavori effettivamente svolti da Daneco a completamento della rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi esistenti, con utilità per il risanamento dell'area territoriale della Regione in piena corrispondenza con gli obiettivi di bonifica del SIN;
    - ii) che vengono altresì riconosciuti sulla indicata somma 1) gli interessi legali calcolati dal 20/03/2013 (per una cifra pari a € 179.306,47) 2) l'IVA sui lavori svolti da Daneco (ossia sulla cifra di € 3.062.701,00, pari a € 306.270,10) 3) una ulteriore quota pari a € 1.488.722,43 a titolo risarcitorio, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa da parte di Daneco e a chiusura totale di ogni contenzioso (inclusa l'azione pendente dinanzi al Tribunale di Roma);
    - iii) che sussiste comunque l'alea del possibile riconoscimento nell'ambito dei giudizi pendenti di importi superiori a fronte delle complessive pretese avanzate nei confronti dell'amministrazione regionale;
    - iv) che residua l'alea dell'identificazione di una esclusiva legittimazione passiva in capo a Regione Lombardia, posto che la tesi delle amministrazioni statali individua nei confronti di Regione un'avvenuta successione nella titolarità del ruolo di stazione appaltante, con ogni conseguente responsabilità economica;
    - v) che a seguito della nota prot. 14536 del 8/05/2012 il Ministero dell'Ambiente a chiusura delle attività commissariali disponeva che il Commissario trasferisse a Regione Lombardia le risorse residue affinché fossero *“gestite dalla Regione per le medesime finalità originariamente previste”* e *“da destinare alla prosecuzione degli interventi ancora necessari sul Sito in questione”*;
    - vi) che l'accordo consente la definitiva chiusura di vasto e complesso contenzioso, allo stato pendente in giudizi di primo grado,



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- diversamente destinato a protrarsi in ulteriori gradi di giudizio con ulteriori spese a carico delle parti;
- vii) che le spese di lite vengono in tal modo a gravare su Regione Lombardia solo in piccola parte (il 50% della sola CTU dinanzi al Tribunale di Milano);

**CONSIDERATO** infine che, fattivamente attivata la procedura di componimento bonario a seguito del fallimento di Daneco, mentre il Giudice del Tribunale di Roma ha disposto apposito rinvio di ogni adempimento di causa, il Giudice del Tribunale di Milano ha ritenuto di non concedere differimenti; ivi risultando la causa già in fase di decisione, con possibilità che nelle more del perfezionamento dell'accordo *de quo* venga emessa apposita decisione nel merito, si è inteso poter rinunciare agli effetti di tale pronuncia ritenendo che l'assetto dei contenziosi definito con le descritte modalità costituisca una congrua scelta di regolazione dei rapporti, anche in ragione della attuale pendenza, in ogni caso, del giudizio instaurato avanti il Tribunale di Roma;

**REPUTATO** che la materia del contendere è di per sé transigibile attenendo a diritti patrimoniali che, siccome tali, sono disponibili ed altresì valutata plausibile e soddisfattiva la proposta transattiva, nei termini meglio specificati nell'allegato atto di transazione;

**RAVVISATO** dunque, conclusivamente, per le espresse considerazioni, di interesse dell'Amministrazione, che la prospettata transazione appare non solo possibile sul piano giuridico-formale, ma anche utile all'economia generale sotto il profilo sia della definizione del contenzioso, sia dell'uso di risorse conseguibile dall'amministrazione nel delineato quadro consensuale caratterizzato da mutue rinunce;

**VISTO** lo schema di transazione Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento che riporta i contenuti della soluzione sopra prospettata;

**DATO ATTO** che sul contenuto dell'accordo transattivo, come sopra descritto, è stata acquisita la condivisione di tutte le parti in causa;

**CONSIDERATO** che l'assunzione della spesa complessiva inerente il presente atto, pari ad Euro 5.037.000,00 (cinquemilioni e trentasettemila trova copertura sul Fondo rischi e contenzioso legale le cui procedure di prelievo per l'allocazione su idoneo capitolo di spesa sono in corso di definizione a valere sul bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**RITENUTO** quindi opportuno e necessario per quanto precede e sulla scorta della disponibilità manifestata dalle parti interessate alla prospettata transazione:

- deliberare l'adesione della Regione Lombardia alla transazione nei termini risultanti dal negoziato tra le parti;
- approvare il testo dell'atto di transazione, Allegato 1, parte integrante del presente atto, così che esso possa essere stipulato dai rappresentanti delle parti interessate;

**VAGLIATE** ed assunte come proprie le predette determinazioni;

**A voti unanimi** espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di definire in via transattiva le vertenze di cui in premessa riguardanti le pretese di cui ai giudizi pendenti rispettivamente avanti il Tribunale di Milano (Sez. A, RG. 43626/2017) e Tribunale di Roma (Sez. IX, RG 25947/2019) nei seguenti termini:
  - Regione Lombardia riconosce a Fallimento Daneco la somma complessiva di Euro 4.730.729,90 e destina la somma di Euro 306.270,10, al pagamento dell'IVA;
  - dando atto che Regione Lombardia ha già provveduto alla liquidazione della CTU svolta al Tribunale di Milano;
  - Daneco rinuncia formalmente alle azioni instaurate avanti al Tribunale di Milano e di Roma ed altresì ad ogni diversa ed ulteriore domanda ed azione con riguardo alle pretese oggetto degli indicati contenziosi, impegnandosi al pagamento della CTU del Tribunale di Roma ed alla compensazione delle spese di giudizio; Ministero dell'Ambiente (Transizione ecologica) e Presidenza del Consiglio dei Ministri prendono atto al descritto assetto negoziale con compensazione delle spese di lite per entrambi i giudizi pendenti;
2. di approvare per l'effetto lo schema della proposta transattiva, Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, contenente i termini dell'accordo;
3. di dare atto che l'accordo con Daneco, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Ambiente (Transizione ecologica) sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza;
4. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e clima:



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

- 
- alla sottoscrizione della proposta transattiva di cui al punto 2;
  - alla adozione, nei termini e con le modalità indicate nella proposta di cui al precedente punto 2, di ogni conseguente provvedimento inerente l'erogazione dell'importo complessivo previsto, pari a € 5.037.000 di cui 4.730.729,90 a favore di Fallimento Daneco e di cui 306.270,10 da destinare al pagamento dell'IVA la cui copertura è garantita dal Fondo Rischi Contenzioso Legale che presenta la necessaria disponibilità al capitolo di spesa 10354; le relative procedure di prelievo per l'allocazione su idoneo capitolo di spesa del bilancio di previsione 22-24 esercizio 22 sono in corso di definizione a seguito della richiesta avvenuta con nota protocollo n. T1.2022.0071155 del 5/09/2022;
5. di demandare all'Avvocatura regionale l'espletamento di ogni attività processuale finalizzata all'abbandono dei giudizi pendenti avanti il Tribunale di Milano e Roma a spese di lite compensate nei termini di cui all'accordo.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge